



COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
PROVINCIA DI SALERNO

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA
SUL TERRITORIO COMUNALE
(Approvato con deliberazione di C.C. N° 23 del 27/06/2008)

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante impianti di videosorveglianza, attivati nel territorio urbano del Comune di Castel San Giorgio (SA).
2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

ART. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) Per “**banca di dati**”, il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell’area interessata ed i mezzi di trasporto;
 - b) per “**trattamento**”, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l’ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, l’eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
 - c) per “**dato personale**”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l’impianto di videosorveglianza;
 - d) per “**titolare**”, l’Ente Comune di Castel San Giorgio (SA), nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
 - e) per “**responsabile**”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
 - f) per “**incaricati**”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
 - g) per “**interessato**”, la persona fisica, la persona giuridica, l’Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
 - h) per “**comunicazione**”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - i) per “**diffusione**”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - j) per “**dato anonimo**”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
 - k) per “**blocco**”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.
 - l) Per “**Codice**”, il Codice di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003)

ART. 3 – Finalità

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l’attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano, gestito dal Comune di Castel San Giorgio (SA) - Comando di Polizia Municipale e collegato alla centrale operativa della stessa Polizia Municipale nonché a quella della Stazione dei Carabinieri, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone

giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

2. Dai locali della Stazione dei Carabinieri sarà possibile accedere al sistema di videosorveglianza per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere.

Art. 4 - Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza.
2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Caste San Giorgio, in particolare dal D.lgs.18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, dal D.Lgs.31 marzo 1998, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, sull'ordinamento della Polizia Municipale, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali. La disponibilità tempestiva di immagini presso il Comando della Polizia Municipale e la caserma dei Carabinieri costituisce inoltre uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione della Polizia Municipale e dei Carabinieri.
3. Gli impianti di videosorveglianza, in sintesi, sono finalizzati:
 - a) a prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini;
 - b) a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
 - c) al controllo di determinate aree;
 - d) al monitoraggio del traffico;tutelando in tal modo coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate.
4. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.
5. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.
I dati acquisiti non potranno essere utilizzati per l'irrogazione di sanzioni per infrazioni al Codice della Strada.

TITOLO II OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 5 - Notificazione

1. Il Comune di Castel San Giorgio (SA) nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt.37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30/6/2003, n. 196.

Art. 6 - Responsabile

1. Il Comandante della Polizia Municipale in servizio, domiciliato in ragione delle funzioni svolte in Castel San Giorgio presso il Comando della Polizia Municipale, è individuato, previa nomina da effettuare con apposito decreto del Sindaco, quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, lett. e). E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.
2. Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.
3. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
4. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.

5. Il responsabile custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

Art. 7 – Sala di controllo e modalità di accesso ai locali

1. Gli impianti di conservazione e visualizzazione delle immagini riprese dalle telecamere, distribuite sul territorio comunale, sono conservati in luogo protetto, con accesso controllato.
2. L'accesso alla sala di controllo è consentito solamente, oltre al Sindaco o suo delegato, al personale in servizio della Polizia Municipale autorizzato dal Comandante, al personale dell'Ufficio Servizi Informatici e agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli.
3. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Comandante della Polizia Municipale.
4. Possono essere autorizzati all'accesso solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali.
5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 8 – Accesso alle immagini

1. L'accesso alle immagini è consentito:
 - a. al Responsabile e agli incaricati dello specifico trattamento
 - b. al Comandante della Stazione dei Carabinieri o personale da lui delegato, in collegamento telematico con i server della sala di controllo
 - c. al personale dell'Ufficio Informatico e delle ditte incaricate della fornitura delle apparecchiature nei limiti delle necessità relative alla manutenzione dei sistemi informatici
 - d. per indagini delle autorità giudiziarie o di pubblica sicurezza
 - e. al terzo debitamente autorizzato in quanto oggetto di riprese, limitatamente alle immagini che lo riguardano direttamente
2. L'accesso alle immagini per i punti d ed e del precedente comma deve essere autorizzato dal Responsabile del trattamento e deve essere tracciato in apposito registro recante:
 - a. Data e ora di accesso
 - b. Identificazione di colui che accede alle immagini
 - c. Estremi dell'autorizzazione all'accesso.
3. Non possono essere rilasciate copie delle immagini registrate, a meno di richiesta da parte dell'autorità giudiziaria.

Art. 9 – Richiesta di accesso alle immagini

1. La persona interessata ad accedere alle immagini deve avanzare apposita istanza al Responsabile del trattamento, indicato nell'informativa;
2. L'istanza deve indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento.
3. Nel caso le immagini di possibile interesse non siano oggetto di conservazione, di ciò dovrà essere data formale comunicazione al richiedente.
4. Nel caso le immagini di possibile interesse siano oggetto di conservazione, il richiedente dovrà fornire altresì ulteriori indicazioni, finalizzate a facilitare il reperimento delle immagini stesse, tra cui:
 - a. il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa,
 - b. indicazioni sull'abbigliamento indossato, accessori ed altri elementi
 - c. presenza di altre persone
 - d. attività svolta durante le riprese
5. Nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente.
6. Il Responsabile del trattamento accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.

TITOLO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Art. 10 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono trattati secondo i principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità.
2. Principio di liceità: il trattamento di dati personali dal parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi degli artt. 18-22 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
3. Principio di necessità: il sistema di videosorveglianza è configurato per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
4. Principio di proporzionalità: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.
5. Principio di finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (art. 11, comma 1, lett. b) del Codice). Sono pertanto escluse finalità di sicurezza pubblica, prevenzione o accertamento dei reati, che competono ad altri organi. E' consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.
6. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate sul territorio comunale.
7. Le telecamere di cui al precedente comma 6 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso la sala controllo del Comando di Polizia Municipale. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su un supporto magnetico. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, quando la sala di controllo non è presidiata. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a 3 giorni successivi alla rilevazione, presso la sala di controllo.

Art. 11 - Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.
2. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4 comma 3 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Responsabile.
3. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 12 - Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di Castel San Giorgio, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del decreto legislativo 30/6/2003 n. 196, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura: "Area video sorvegliata - La registrazione è

effettuata dal Comune per fini di sicurezza (art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali D. Lgs n. 196/2003) ”.

2. Il Comune di Castel San Giorgio, nella persona del responsabile, si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, ai sensi del successivo art. 15, con un anticipo di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

Sezione II

DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 13 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
 - a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo;
2. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
3. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
4. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
5. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
6. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
7. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
8. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o comunicata oralmente, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.
9. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Sezione III

SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

Art. 14 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 10, comma 3.
2. Le registrazioni informatiche sono protette da accessi non autorizzati secondo le modalità previste dal vigente Documento Programmatico della Sicurezza
3. Al termine del periodo di conservazione previsto dal comma 7 del precedente art. 10, le immagini vengono distrutte tramite sovrascrittura delle stesse da parte di immagini più recenti.
4. In caso di sostituzione per qualsiasi motivo dei supporti di memorizzazione su cui sono registrate le immagini, quelli sostituiti devono essere fisicamente distrutti in modo da rendere illeggibili i dati contenuti.

Art. 15 - Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:
 - a) distrutti;
 - b) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

Sezione IV

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Art. 16 - Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Castel San Giorgio a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19 comma 2 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

TITOLO IV

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 17 - Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dalla parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196.

TITOLO V

NORME FINALI

Art. 18 - Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio comunale dovranno essere immediatamente recepiti.

Art. 19 – Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Copia dello stesso sarà altresì pubblicata sia all'albo pretorio sia sul sito internet del Comune.